

OGGETTO: ACQUISIZIONE DI QUOTE SOCIETARIE NELLA SOCIETÀ PASUBIO TECNOLOGIA SRL.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Premesso che questa Amministrazione, in considerazione di particolari esigenze organizzative e funzionali interne finalizzate ad adempiere ai propri compiti istituzionali e migliorare la fruizione dei servizi agli utenti finali, ha ritenuto opportuno valutare l'ipotesi di una propria partecipazione alla società Pasubio Tecnologia Sr –Società strumentale pubblica totalmente di proprietà di enti pubblici delle provincie di Vicenza e Verona, prevalentemente operante nel settore dell'ICT;

Considerato che la Società Pasubio Tecnologia Srl fornisce i propri servizi a favore di enti pubblici con dimostrata qualità e professionalità;

Stimata quindi l'opportunità e convenienza di acquistare una partecipazione societaria della su menzionata impresa, con la finalità di partecipare al capitale sociale di una società in house il cui oggetto è la *"realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi e la produzione di beni e servizi strumentali, di supporto della funzione amministrativa pubblicistica nel campo dell'Information Communication Technology, necessaria per provvedere al perseguimento dei fini istituzionali degli enti soci"*;

Preso atto che il D.lgs. 19.08.2016, n. 175 rubricato "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica":

- disciplina l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte delle amministrazioni pubbliche, siano esse partecipazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, dirette ovvero indirette (art. 1);
- ammette che le pubbliche amministrazioni possano detenere partecipazioni esclusivamente in società costituite in forma di società per azioni, ovvero di società a responsabilità limitata il cui atto costitutivo o lo statuto preveda la nomina dell'organo di controllo o del revisore (art. 3);
- circoscrive le finalità, perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche, alle attività di produzione di beni e servizi che siano strettamente necessarie al perseguimento dei fini istituzionali, rientranti in quelle attività specificatamente elencate dal comma 2 dell'art. 4;
- pone in capo all'Amministrazione acquirente un obbligo di analitica motivazione con riferimento alla necessità del ricorso alla società per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, dando specifica evidenza delle ragioni e delle finalità poste alla base di tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato e di compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa (art. 5);
- individua nel Consiglio comunale (e quindi nel Consiglio dell'Unione) l'organo competente ad adottare la deliberazione di acquisto di partecipazioni in società già costituite (combinato disposto dell'art. 7, comma 1, lettera e dell'art. 8, comma 1);
- individua nel Sindaco (e quindi nel Presidente dell'Unione), o in suo delegato, l'organo competente all'esercizio dei diritti spettanti al socio (art. 9);
- detta una specifica disciplina per le società a partecipazione pubblica in house, precisando che, al fine della corretta qualificazione di un modello di gestione in house providing, debbono essere soddisfatti specifici requisiti tra i quali si evidenziano: a) l'esercizio, da parte delle amministrazioni pubbliche socie di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; b) destinazione di almeno l'ottanta per cento del proprio business core in favore delle stesse amministrazioni pubbliche socie;

Visti gli artt. 4 e 5 del citato D.Lgs. 19/8/2016 n. 175;

Richiamato, in particolare, l'art. 4, comma 2, lettera d), del citato D.Lgs. 175/2016 ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per *"l'autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di*

recepimento”;

Considerato che, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del D.lgs. 175/2016, l'acquisizione della partecipazione alla suddetta società è strettamente necessaria al conseguimento delle finalità istituzionali dell'Unione, con particolare riguardo agli adempimenti normativi di cui al D.lgs. 07.03.2005, n. 82 (CAD), al Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, ai progetti attinenti al controllo e alla sicurezza del territorio (videosorveglianza e sistema dei varchi elettronici);

Tenuto conto che:

- questa Unione ha un proprio ufficio informatico-CED a cui è assegnato n. 1 dipendente, già titolare anche della responsabilità del Servizio Personale;
- per le ragioni di cui sopra, lo stesso, pur essendo in possesso le necessarie qualificazioni tecniche informatiche, non ha a disposizione alcuna rete informatica in quanto la medesima è in parte appoggiata alla rete aziendale del Comune di Bassano del Grappa ed in parte alla rete di Pasubio Tecnologia Srl (quest'ultima in forza di un appalto di servizio ai sensi del D.Lgs 52/2006);
- il supporto della rete del Comune di Bassano del Grappa è stato concesso in via temporanea conseguente al conferimento, da parte del Comune verso l'Unione, della funzione di Polizia Locale;
- il sistema informatico dell'Unione, nel corso del 2023, dovrà appoggiarsi ad un'unica rete, andando progressivamente verso una gestione diretta mediante l'affidamento ad un soggetto in grado di fornire tutti i servizi di rete, di dominio, di clouding e di fornitura delle caselle di posta elettronica;
- non è possibile la gestione interna dei sistemi di rete per mancanza di una struttura CED che sia dotata dell'infrastruttura di rete e di *storage* in grado di garantire la gestione corretta dei dati informatici, viepiù che non è più consentito l'acquisto di server fisici da parte degli enti;

Tenuto conto altresì che attualmente la società Pasubio Tecnologia srl è già fornitore di alcuni servizi di natura informatica per l'Unione (sia quelli di diretta produzione della Società che quelli di altri fornitori che la medesima acquista a prezzi inferiori rispetto al mercato sfruttando economie di scala che l'Unione di per sé non potrebbe avere) per un valore economico complessivo di circa 37.700 euro per l'anno 2023;

Considerato che, come da premesse, l'Unione, ha valutato quindi di partecipare alla Società -a totale partecipazione pubblica- Pasubio Tecnologia S.r.l. in qualità di socio al fine di ottenere la gestione dei servizi pubblici strumentali informatici necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali, ottenendo così un'economia nei costi di approvvigionamento dei servizi che Pasubio offre ai soci, rispetto al ricorso al libero mercato;

Verificato che la società Pasubio Tecnologia srl, costituita in data 21.12.1993, è qualificabile quale società in house, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 175/2016 ad esclusivo capitale pubblico (in conformità al dettato del D.Lgs. 267/2000), rispondendo ai dettami previsti dal suindicato TU delle partecipate poiché, secondo quanto previsto dal punto 1 dell'art. 4 del proprio Statuto, l'oggetto sociale coincide con la *"realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi e la produzione di beni e servizi strumentali, di supporto della funzione amministrativa pubblicistica nel campo dell'Information Communication Technology, necessaria per provvedere al perseguimento dei fini istituzionali degli enti soci"*;

Tenuto conto che l'affidamento diretto dei servizi sopra richiamati alla società Pasubio Tecnologia determinerebbe un ottimale impiego delle risorse pubbliche, oltre che un beneficio per la collettività nel rispetto dei principi comunitari di universalità, socialità, efficienza ed economicità del servizio;

Rilevato che Pasubio Tecnologia srl soddisfa tutti i requisiti fissati dai principi comunitari (controllo sul gestore analogo a quello svolto sui propri servizi, svolgimento dell'attività in via prevalente per l'amministrazione o le amministrazioni socie, capitale societario totalmente pubblico);

Tenuto conto che l'Unione Montana del Bassanese ha valutato una quota di aumento del capitale

sociale di Pasubio Tecnologia pari a 1.008 quote del valore di € 1,00 ciascuna più un sovrapprezzo pari ad € 4,4519 per ogni euro di capitale che verrà sottoscritto, per complessivo € 5.495,49;

Preso atto che, in ragione delle motivazioni esposte nei punti precedenti, gli uffici competenti dell'Unione hanno richiesto al dott. Commercialista Giacomo Sebastiano Apolloni con studio in Schio (VI), quale esperto in materia, un parere circa la congruità del valore del sovrapprezzo applicato al valore nominale delle quote societarie da acquisire e che, con relazione acquisita al prot. n 731 del 20/01/2023 il professionista ha concluso che *"... il valore del sovrapprezzo fissato in € 4,4519 per ogni euro di capitale che verrà sottoscritto di aumento di capitale sociale offerto ai nuovi soci della società "Pasubio Tecnologia S.r.l." risulta congruo"*;

Vista la relazione tecnico-illustrativa redatta a cura del Dirigente dell'Unione, allegata alla presente deliberazione, nella quale sono ben evidenziati gli aspetti di sostenibilità oggettiva e soggettiva dell'operazione che si intende intraprendere, nonché quelli di efficacia efficienza ed economicità dei servizi a seguito dell'acquisizione delle quote societarie di Pasubio Tecnologia, sia in termini attuali che prospettici, tenuto conto che l'ingresso nella compagine societaria da parte dell'Unione comporterà un impegno che esplicherà la sua efficacia su più esercizi finanziari;

Dato atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese (ex art. 5, comma 2, 1^a parte del T.U.S.P.);

Visto il parere favorevole del Revisore dell'Unione, allegato alla presente deliberazione e facente parte integrante;

Ritenuto, quindi, alla luce delle evidenze sin qui illustrate, opportuno e conveniente la partecipazione di questa Unione Montana al capitale sociale della più volte richiamata società Pasubio Tecnologia Srl, fornendo al dirigente dell'ente l'indicazione di avviare a procedura finalizzata all'acquisizione delle quote di cui sopra, secondo le vigenti disposizioni in materia;

Di dare atto che, al fine di perfezionare l'acquisizione delle suddette quote sociali della società Pasubio Tecnologia Srl, l'Unione Montana del Bassanese è sottoposta agli adempimenti previsti per legge, ed in particolare:

- che lo schema dell'atto deliberativo dell'organo competente, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 risulta essere soggetto a consultazione pubblica mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente;
- sarà inviata alla Corte dei conti del Veneto – Sezione di Controllo il provvedimento del Consiglio dell'Unione per il parere obbligatorio di competenza;

Dato atto che:

- rimane in capo all'Unione, affinché l'acquisto di quote mantenga la sua sostenibilità finanziaria, il compito di monitorare l'evolversi della situazione economica della società, anche al fine di intraprendere, ove necessario, tempestive azioni a tutela e salvaguardia dell'equilibrio di bilancio;
- la missione svolta dall'Unione, per il tramite della propria partecipata pubblica, dovrà essere orientata a garantire il servizio senza l'obiettivo precipuo di ricavarne un diretto e esclusivo vantaggio economico, ma piuttosto avendo ben chiaro che la natura pubblica della gestione societaria deve assolvere alla missione affidata all'ente dall'ordinamento ed essere primariamente orientata a garantire alla comunità di cittadini amministrata, un accesso etico ai servizi offerti;

Atteso che Pasubio Tecnologia srl, in data 19/10/2022 ha sottoposto al Consiglio di Amministrazione l'approvazione della formale delibera di aumento di capitale con acquisto, da parte dell'Unione, di una quota del capitale sociale pari allo 0,46% del valore di € 1.008,00 più sovrapprezzo di € 4.487,49;

Richiamata la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 6 del 30/01/2023 avente ad oggetto *"Acquisizione quote societarie nella società Pasubio Tecnologia Srl. Atto di indirizzo"*;

Considerato che la somma complessiva necessaria all'acquisizione delle quote, trova già copertura nel bilancio di previsione dell'Unione;

Tenuto conto che lo schema del presente atto di acquisizione delle quote societarie della più volte citata società, è stato soggetto a consultazione pubblica per giorni 30, per il tramite di apposita pubblicazione nel sito web istituzionale dell'ente (www.unionebassanese.it):

- a) nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Società partecipate;
- b) nella *homepage*, sezione Eventi e News;
- c) nell'Albo pretorio online;

in base a quanto previsto dall'art.5, comma 2 del D. Lgs. 175/2016;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla presente deliberazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di approvare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. dare atto che la relazione tecnico-illustrativa in merito alla sostenibilità economica e finanziaria conseguente l'acquisto delle suddette quote di partecipazione societaria, avente ad oggetto *"Valutazione preventiva di congruità economica e motivazionale propedeutica alla sottoscrizione di quote di partecipazione e all'affidamento in house del servizio di gestione infrastrutturale del sistema it alla società Pasubio Tecnologia s.r.l."* fa parte integrante della presente deliberazione;
3. di demandare al Dirigente dell'Unione la predisposizione degli atti necessari per addivenire all'acquisizione delle quote di Pasubio Tecnologia Srl secondo quanto indicato in premessa;
4. di dare atto che lo schema del provvedimento deliberativo di acquisizione è stato oggetto di consultazione pubblica mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dal giorno _____ al giorno _____ e non sono pervenute osservazioni;
5. di dare atto che è stato acquisito il parere del Revisore dei Conti sulla proposta del Consiglio dell'Unione;
6. di dare atto che la deliberazione consiliare sarà inviata alla Corte dei Conti del Veneto – Sezione di Controllo per il rilascio del parere obbligatorio;